



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Ministero della transizione ecologica
Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura
Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
DG archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V
dg-abap@pec.cultura.gov.it
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "Stornara nord", da realizzare nel Comune di Stornara (FG).
Progetto presentato dalla Inergia S.p.a.
Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Cons. Carlo Notarmuzi



3375

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "*Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*" è ridenominato "*Ministero della transizione ecologica*";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si dispone che il "*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*" è ridenominato "*Ministero della cultura*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante "*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "*le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";

VISTA la nota n. 17175 del 21 luglio 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto del parco eolico denominato "Stornara nord", e relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Stornara (FG), proposto dalla società Inergia S.p.a.;

RILEVATO che il progetto prevede l'installazione di 11 aerogeneratori per la produzione di energia elettrica, con potenza da 5,6 MW cadauno, per una potenza complessiva di 61,60 MW, e relative opere di connessione, con altezza del mozzo fino a 119 metri e diametro del rotore fino a 162 metri per un'altezza massima al *tip* pari a 200 metri;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la Inergia S.p.a., con nota del 7 agosto 2019, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 29 agosto 2019;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

PRESO ATTO che, in data 6 agosto 2021, è stato pubblicato sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica l'avviso relativo alla presentazione della documentazione integrativa;

VISTO il parere n. 271 del 10 giugno 2022, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto;

VISTE la nota n. 8431-P del 7 marzo 2022, con cui il Ministero della cultura ha espresso parere tecnico istruttorio negativo in relazione al progetto in esame, basandosi, tra l'altro, anche sul parere negativo della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia resa con nota n. 170 del 10 gennaio 2022, e sul parere del proprio Servizio scavi e tutela del patrimonio archeologico, reso con nota n. 8223 del 2 marzo 2022;

ATTESO che a parere del Ministero della cultura l'impianto in esame non è in area idonea ai sensi del citato articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

RILEVATO che il Ministero della cultura ha espresso parere contrario alla realizzazione dell'impianto in quanto il progetto in esame interferirebbe con il citato PPTR, nella parte relativa agli "obiettivi di qualità" ed alla "normativa d'uso" della Scheda d'ambito 3 - Tavoliere;

RILEVATO che il citato Dicastero ha, inoltre, evidenziato che "il progetto non rispetta le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali stabilite dal PPTR";

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, "l'impianto eolico, infatti, si inserisce in un'area caratterizzata da numerosi siti storico culturali e testimonianze della stratificazione insediativa, segni antropici di elevato valore storico-culturale, individuati dal PPTR";

TENUTO CONTO che gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto vanno valutati nell'ambito di un'area *buffer* pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che, nel caso specifico, risulta di 10.000 metri, in base alle specifiche Linee guida nazionali di cui all'allegato IV, paragrafo 3.1 lett. b), del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;

TENUTO CONTO che la zona in cui è localizzato l'impianto è caratterizzata dalla presenza di beni sottoposti a vincolo paesaggistico, in particolare di corsi d'acqua, iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e che sono state rilevate interferenze dirette del cavidotto interno con "Ulteriori contesti paesaggistici" e, in particolare, con formazioni arbustive in evoluzione naturale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, gli aerogeneratori saranno ubicati in località Gianlorenzo, nell'area a nord dell'abitato di Stornara, e ad una distanza molto ravvicinata dal centro abitato, pari a circa 1,8 km;

RILEVATO altresì, che il progetto è localizzato al centro di una fitta rete tratturale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 22 dicembre 1983, nonché tutelata come "Ulteriore contesto paesaggistico" ai sensi dell'articolo 143 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del PPTR vigente;

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, la realizzazione del parco eolico, che si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti databili dal Neolitico all'Età medievale, arrecherebbe pregiudizio alla "conservazione del palinsesto archeologico";

RILEVATO, in particolare, che il citato Dicastero ha identificato possibili interferenze tra uno degli aerogeneratori previsti dal progetto e un villaggio neolitico nonché tra i cavidotti di interconnessione di alcuni aereogeneratori e un tratto di viabilità di età romana;

ATTESO che il Ministero della cultura ha evidenziato che nell'area ove è localizzato il progetto sussiste un'alta concentrazione di impianti eolici e, in particolare, che "tutto il contesto [...] risulta di significativo valore naturalistico, paesaggistico e storico-testimoniale, ad oggi compromesso dalla presenza di numeri impianti eolici realizzati e/o autorizzati", pertanto "la realizzazione di 11 aerogeneratori, alti 200 metri, determinerebbe un significativo impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche, interferente con le invarianti strutturali che identificato la Figura Territoriale "Il Mosaico di Cerignola" (cfr. PPTR - Schede d'ambito Sezione B)" con conseguente contrasto dell'opera con le "Linee Guida Rinnovabili e con le NTA dello stesso Piano";

PRESO ATTO, inoltre, che ad avviso del citato Dicastero, l'effetto visivo cumulativo fra gli aerogeneratori dello stesso impianto sarebbe altamente percepibile dalle Strade a valenza paesaggistica, determinando un'alterazione permanente degli orizzonti visivi caratterizzati dal "Mosaico agrario di Cerignola";

CONSIDERATO che il progetto, per l'imponenza delle torri e la particolare collocazione delle medesime, risulta fortemente lesivo per la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici presenti nell'area di intervento e nell'area contermina, a partire dai margini del centro storico di Stornara;

TENUTO CONTO che tra gli ulteriori contesti paesaggistici per i quali il PPTR prevede specifiche misure di utilizzazione e salvaguardia, ai sensi dell'articolo 143 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, figurano masserie, poste nell'Area vasta di indagine;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla Regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del richiamato decreto legislativo n. 387 del 2003, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione europea di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "*Burden sharing*";

CONSIDERATO che il predetto interesse deve essere comunque bilanciato con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che l'adesione dell'Italia al processo di transizione energetica e decarbonizzazione dei settori economici debba avvenire nel rispetto degli altri interessi pubblici connessi e, in modo particolare, dei valori culturali e paesaggistici;

CONSIDERATO che gli aerogeneratori in progetto, per la loro collocazione, ove venissero realizzati, rischierebbero di mutare significativamente il paesaggio, alterandone la percezione all'interno del contesto, ricco di testimonianze storico-culturali del Tavoliere e che il progetto medesimo, non essendo compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica del territorio, si pone in irrimediabile contrasto con il PPTR;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse alla tutela del paesaggio, condividendo l'avviso del Ministero della cultura in considerazione dei molteplici impatti negativi dell'opera sopra esposti, al fine della tutela e della conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è intervenuto il Presidente della regione Puglia Dott. Michele Emiliano;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DELIBERA

di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di parco eolico denominato "Stornara nord", e relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Stornara (FG), della società Inergia S.p.a.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI